



ASSOCIAZIONE

GRANARIA
MILANO



STATUTO SOCIALE

IN VIGORE DAL 30.03.2020



Statuto sociale			
Titolo	Articolo	Pag.	
1	Denominazione, scopi, durata, sede	1. Denominazione	3
		2. Scopi	3
		3. Durata	3
		4. Sede	3
2	Associati	5. Tipologia	4
		6. Requisiti	4
		7. Ammissione	4
		8. Impegni/doveri	4
		9. Quote sociali	5
		10. Morosità	5
		11. Rigetto iscrizione	5
		12. Decadenza	5
		13. Sospensione	6
		14. Riammissione	6
		15. Cessazione	6
3	Organi dell'Associazione	16. Organi	7
		17. Assemblee	7
		18. Assemblee convocazione	7
		19. Assemblea ordinaria: validità	7
		20. Assemblea straordinaria: validità	8
		21. Assemblee: votazioni	8
		22. Formazione delle cariche sociali	8
		23. Consiglio Direttivo: composizione	9
		24. Consiglio Direttivo: durata	9
		25. Consiglio Direttivo: deliberazioni	9
		26. Consiglio Direttivo: poteri	9
		27. Consiglio Direttivo: referendum	9
		28. Presidente: elezione	10
		29. Presidente: attribuzioni	10
		30. Vice Presidenti: nomina ed attribuzioni	10
		31. Tesoriere: attribuzioni	10
		32. Comitato di controllo amministrativo contabile	10
4	Arbitrati e varie	33. Arbitrati	11
		34. Controversie Soci - Associazione	11
		35. Domicilio	11
		36. Scioglimento	11
		37. Disposizioni finali	11
		38. Norma transitoria	11
Storia delle modifiche		12	

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SCOPI, DURATA, SEDE

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

Con la denominazione "Associazione Granaria di Milano" è costituita una Associazione fra operatori nelle filiere agricola, alimentare, agroalimentare, agro energetica.

ARTICOLO 2. SCOPI

L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro ed ha per scopo:

- studiare i problemi e più in generale le dinamiche che riguardano le filiere di cui all'art. 1
- prospettare, studiare, promuovere ed attuare azioni ed iniziative per risolvere i problemi delle varie categorie dei Soci anche per quanto attiene ai rapporti che vengono a crearsi fra loro
- organizzare le riunioni sociali, apprestando gli opportuni servizi
- fissare con la partecipazione delle varie categorie interessate, le condizioni per la negoziazione delle merci trattate e ciò anche mediante la redazione ed edizione di modelli di contratto e di formulari di riferimento
- favorire l'amichevole conciliazione delle controversie commerciali che insorgessero fra Soci, ovvero fra Soci e non Soci, o fra non Soci, mediante svolgimento di arbitrato irrituale, libero, negoziale, regolato da apposito Regolamento Arbitrale approvato dal Consiglio Direttivo.
- portare a conoscenza dell'Autorità competente per l'accertamento ufficiale, gli usi e consuetudini normativi e quelli negoziali che vengono a stabilirsi nella trattazione delle negoziazioni nelle filiere di cui all'art. 1
- stabilire rapporti di collaborazione con associazioni, enti, istituzioni similari italiani ed esteri, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino o siano utili all'attuazione dei suoi scopi Sociali.

Per il perseguimento degli scopi Sociali l'Associazione può partecipare a Società, Enti, Associazioni, Consorzi, Cooperative od altri.

ARTICOLO 3. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4. SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, Via Cesare Lombroso 54 e potrà essere trasferita in altra idonea sede scelta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.



TITOLO 2

ASSOCIATI

ARTICOLO 5. TIPOLOGIA

I Soci sono Ordinari od Onorari.

Compete al Consiglio Direttivo esaminare le domande di ammissione presentate ai sensi del presente Statuto e riconoscere il collegamento fra l'attività esercitata dal richiedente e dai suoi rappresentanti e quelle indicate dall'articolo 1.

ARTICOLO 6. REQUISITI

Sono Soci ordinari:

- le persone fisiche o le persone giuridiche che esercitano la loro attività nelle filiere di cui all'articolo 1
- altre che, in via eccezionale, per rapporti di affari o professionali, hanno interesse ad appartenere all'Associazione.

Il Socio ordinario designa un proprio rappresentante del cui operato assume la responsabilità solidale.

Il Socio ordinario, anche successivamente alla sua ammissione, può chiedere l'ammissione di aggregati o di dipendenti e/o collaboratori.

Come aggregati possono essere proposti i Soci, gli amministratori, i funzionari del Socio ordinario che è responsabile solidalmente del loro operato

I dipendenti e/o collaboratori sono indicati come tali dal Socio ordinario nella specifica domanda di ammissione e lo stesso è responsabile solidalmente del loro operato.

Sono Soci Onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo per benemerita nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può iscrivere nell'apposito Albo "Soci in memoria", Soci defunti particolarmente meritevoli.

ARTICOLO 7. AMMISSIONE

La domanda di ammissione a Socio dell'Associazione deve essere:

- redatta su apposito formulario predisposto dall'Associazione
- firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante in tutte le sue parti, comprese: le clausole inerenti la privacy, l'accettazione delle condizioni particolari, l'impegno ad osservare il presente Statuto, il regolamento Arbitrale, ogni altro regolamento o disposizione validamente resi vigenti dall'Associazione e relative sanzioni e o provvedimenti
- controfirmata da due Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo
- completata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente quando tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività del richiedente o dalla documentazione prescritta dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività svolta dal richiedente
- approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio a maggioranza di voti.

Le domande di ammissione provenienti da persone fisiche o giuridiche residenti all'estero devono essere corredate dalla corrispondente documentazione secondo l'ordinamento vigente nel paese di provenienza.

ARTICOLO 8. IMPEGNI/DOVERI

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, il regolamento Arbitrale ed i regolamenti interni dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa per i primi due anni.

Le dimissioni sono valide se presentate in forma certa e riscontrabile, entro il 30 settembre di ogni anno. Oltre detto termine l'iscrizione all'Associazione termina al 31 dicembre dell'anno successivo ed il Socio dimissionario, fino a tale data, mantiene ogni diritto/dovere nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 9. QUOTE SOCIALI

Il pagamento delle quote sociali deve avvenire entro la scadenza indicata sul documento contabile e comunque entro e non oltre l'1 marzo dell'anno di pertinenza.

Il pagamento, previo richiesta al Sodalizio, può essere suddiviso in due semestralità che devono essere versate entro il primo mese di ogni semestre.

I nuovi Soci ammessi nell'Associazione dopo il 30 giugno di ogni anno, pagano una sola semestralità.

Le quote Sociali o di ammissione o frequenza, e ogni altro contributo anche come corrispettivo di servizi prestati dall'Associazione, sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Eventuali variazioni dell'importo delle quote sociali devono essere comunicate ai Soci, attraverso i media associativi, entro il 15 settembre di ciascun anno.

ARTICOLO 10. MOROSITA'

Il Socio moroso è richiamato dal Presidente al pagamento della quota arretrata entro il termine prefissato.

In caso di persistente morosità, il Presidente può ricorrere alle vie legali per conseguire l'importo dovuto.

Della morosità il Presidente informa il Consiglio Direttivo che può dichiarare la sospensione del Socio dal godimento dei diritti Sociali.

Protraendosi la morosità oltre i sei mesi, il Consiglio Direttivo può dichiarare il Socio moroso decaduto dalla qualità di Socio, fermo restando il suo obbligo di versare all'Associazione i contributi associativi non corrisposti.

ARTICOLO 11. RIGETTO ISCRIZIONE

Non possono essere Soci coloro che sono stati ammessi ad una procedura concorsuale che ne ha sancito l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività o che comunque sospendano notoriamente i pagamenti.

ARTICOLO 12. DECADENZA

I Soci che dopo la loro ammissione venissero a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo, sono dichiarati dal Consiglio decaduti dalla qualità di Socio.

La deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre escludere quelli fra i Soci che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero indegni di appartenere all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio col voto di almeno due terzi dei Consiglieri presenti, presa visione della relazione di un'apposita Commissione di Tre Soci estranei al Consiglio Direttivo nominati dal Consiglio stesso, incaricata di assumere le informazioni del caso anche mediante colloqui con l'interessato.

La perdita della qualifica di Socio viene comunicata agli altri Soci mediante la pubblicazione nei media Sociali.

L'aspirante che chiede di essere ammesso nell'Associazione, espressamente dichiara, nella

domanda di ammissione, di aderire specificatamente a questa sanzione e di rinunciare ad ogni eccezione al riguardo.

ARTICOLO 13. SOSPENSIONE

I Soci inadempienti a decisioni arbitrali emesse ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione vengono sospesi, dal Consiglio Direttivo, dai loro diritti di Soci per la durata della loro inadempienza.

La sospensione della qualifica di Socio viene comunicata agli altri Soci mediante la pubblicazione nei media Sociali.

Protraendosi l'inadempienza oltre i sei mesi, i Soci sono dichiarati inadempienti ed esclusi dall'Associazione.

ARTICOLO 14. RIAMMISSIONE

I Soci decaduti od esclusi ai sensi dei precedenti articoli, possono domandare la riammissione nell'Associazione quando siano venute a cessare le cause che hanno determinato la loro decadenza od esclusione.

La riammissione è deliberata dal Consiglio a proprio insindacabile giudizio col voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo deciderà se il Socio riammesso è tenuto al pagamento di una nuova quota Sociale o di quote annuali arretrate.

ARTICOLO 15. CESSAZIONE

Il Socio che per un qualsiasi motivo, cessa di fare parte dell'Associazione, perde qualsiasi diritto anche sul patrimonio Sociale.



TITOLO 3

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16. ORGANI

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i due Vice Presidenti
- il Tesoriere
- il Comitato di controllo amministrativo-contabile.

ARTICOLO 17. ASSEMBLEE

L'assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

I soli Soci Ordinari ed Onorari prendono parte con voto deliberativo alle Assemblee.

Non possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i Soci:

- per i quali sia pendente giudizio ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto oppure
- che non siano in regola con il pagamento della quota Sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il primo quadrimestre di ogni anno per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo
- la deliberazione su ogni altro provvedimento di ordine economico ed organizzativo indicato all'Ordine del Giorno
- l'elezione dei consiglieri e dei membri del Comitato di controllo amministrativo-contabile in occasione del rinnovo degli organi Sociali.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure
- su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con i doveri Associativi.

ARTICOLO 18. ASSEMBLEE CONVOCAZIONE

Le convocazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria devono:

- essere comunicate almeno 10 giorni antecedenti la data della convocazione, salvo quanto previsto per l'eventuale terza convocazione dell'assemblea straordinaria, mediante pubblicazione sui media dell'Associazione, nonché mediante avviso invito a ciascun associato con qualsiasi mezzo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento
- indicare oggetto della convocazione, luogo, giorno, orario, ordine del giorno della prima e della seconda convocazione., nonché della eventuale terza convocazione in sede straordinaria.

L'eventuale seconda convocazione deve avvenire entro 7 giorni consecutivi dalla precedente convocazione.

In caso di urgenza è facoltà del Consiglio di convocare l'assemblea nel termine di tre giorni liberi mediante avviso pubblicato sui media dell'Associazione, contenente natura della convocazione, luogo, giorno, orario, ordine del giorno.

ARTICOLO 19. ASSEMBLEA ORDINARIA: VALIDITA'

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei Soci in regola con i doveri Associativi.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia la presenza di Soci in

regola con i doveri Associativi.

In entrambi i casi, le deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

ARTICOLO 20. ASSEMBLEA STRAORDINARIA: VALIDITA'

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei Soci in regola con i doveri Associativi.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è valida in presenza di almeno due decimi dei Soci in regola con i doveri Associativi.

In entrambi i casi, le deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati, salvo quanto di seguito previsto per lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria in terza convocazione è valida:

- se convocata a distanza di almeno 15 giorni lavorativi dalla seconda convocazione
- qualunque sia la presenza di Soci in regola con i doveri Associativi.

Le deliberazioni assunte in terza convocazione dell'assemblea straordinaria sono valide se approvate almeno dai due terzi dei presenti.

In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrerà comunque sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o quello previsto dalle norme vigenti sul tema, alla data dell'assemblea deliberante lo scioglimento.

ARTICOLO 21. VOTAZIONI

Le votazioni nelle assemblee avvengono per acclamazione o per alzata di mano.

Il Socio può delegare a rappresentarlo nelle assemblee, con diritto di voto, l'aggregato a lui facente riferimento oppure un altro Socio ordinario od onorario.

Ogni Socio può ricevere o conferire una sola delega.

ARTICOLO 22. FORMAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche Sociali sono Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere, Comitato di controllo amministrativo-contabile.

Sono eleggibili alle cariche Sociali i soli Soci Ordinari ed Onorari.

Le votazioni per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Comitato di controllo amministrativo-contabile avvengono mediante le modalità emanate dal Consiglio Direttivo nel regolamento per le elezioni vigente alla data delle elezioni.

Il regolamento deve:

- rispettare le norme statutarie
- garantire la massima rappresentanza delle tipologie di operatori nelle filiere agricola, alimentare, agroalimentare, agro energetica (cfr. art.1)
- prevedere modalità che garantiscano la democraticità, la certezza delle manifestazioni di voto, e in generale, la regolarità dello scrutinio in conformità alla legge ed allo statuto

In ogni caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane di età.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 23. CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto di 13 membri eletti dall'assemblea rappresentanti, possibilmente, le differenti categorie di attività nelle filiere.



ARTICOLO 24. CONSIGLIO DIRETTIVO - DURATA

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; la carica di Presidente può essere assunta dallo stesso Consigliere al massimo per due mandati consecutivi. Il medesimo limite vale per la carica di Vice Presidente.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo ne ratifica la decadenza.

Se nel corso del triennio mancano uno o più Consiglieri non superiori ad un terzo, il Consiglio procede alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti ed il mandato così conferito vale ai fini del calcolo della rieleggibilità.

Decadenza e nomina devono essere comunicate ai Soci con apposito avviso sui media Sociali.

I Consiglieri rimangono in carica sino al termine del triennio in corso all'atto della nomina.

Ove per dimissioni od altri motivi, venisse a mancare più di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio convocherà l'assemblea per le nuove elezioni.

ARTICOLO 25. CONSIGLIO DIRETTIVO - DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono valide in presenza della maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 26. CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari. In particolare delibera su:

- amministrazione dell'Associazione
- formazione del bilancio consuntivo e preventivo
- importo delle quote annuali e delle tariffe dei servizi
- investimenti patrimoniali
- assunzione e licenziamento del personale
- collaborazioni con terzi
- convocazione delle assemblee
- indizione di referendum e fissazione delle relative modalità esecutive
- compilazione del regolamento Arbitrale, dei regolamenti interni, del regolamento elettorale
- formazione annuale del ruolo dei Terzi arbitri, degli arbitri unici, degli arbitri di revisione e dei periti
- accettazione, rifiuto, rinvio delle domande di ammissione
- sospensione, esclusione, decadenza, riammissione dei Soci
- reclami dei Soci.

ARTICOLO 27. CONSIGLIO DIRETTIVO - REFERENDUM

Il Consiglio Direttivo può indire referendum su argomenti di particolare importanza con le norme e le garanzie stabilite di volta in volta.

Il referendum può essere consultivo o deliberativo.

Il referendum consultivo è valido qualunque sia il numero di votanti.

Il referendum deliberativo è valido se ha partecipato almeno la metà più uno dei Soci.

Lo spoglio delle schede per referendum resta affidato ad un comitato appositamente designato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28. PRESIDENTE: ELEZIONE

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere.

La riunione per l'elezione delle cariche viene indetta e condotta dal consigliere più anziano di età.

L'elezione del Presidente è valida al raggiungimento di 6 voti.

L'elezione dei Vicepresidenti e del tesoriere è valida a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 29. PRESIDENTE: ATTRIBUZIONI

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in sede giudiziaria e ne presiede le assemblee.

Al Presidente spettano gli stessi poteri del Consiglio Direttivo nei precedenti punti 1,5, 13 per i casi d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 30. VICE PRESIDENTI: NOMINA ED ATTRIBUZIONI

Il Vice Presidente più anziano per carica di Consiglio, sostituisce a tutti gli effetti, il Presidente per ogni caso di assenza, impedimento o dimissioni. In caso di parità prevale il Vice Presidente più anziano di età. Se questo non accetta, la carica passa all'altro Vice Presidente.

Se anche questi non accetta l'assunzione della carica, il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni per le votazioni per il rinnovo dei Vicepresidenti e, in caso di sue dimissioni senza sostituzione ai sensi del comma precedente, anche del Presidente.

ARTICOLO 31. TESORIERE: ATTRIBUZIONI

Il Tesoriere ha il compito di monitorare le risorse finanziarie del sodalizio, senza interferenza nelle altre attribuzioni riservate al Presidente.

ARTICOLO 32. COMITATO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Il Comitato di controllo amministrativo contabile è composto di tre membri eletti fra i Soci in concomitanza con l'elezione del Consiglio direttivo.

Almeno uno dei membri deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili. In mancanza di un socio con tale requisito, si ricorrerà ad un professionista esterno in possesso del requisito stesso.

Il Comitato verifica gli aspetti amministrativi e contabili dell'associazione e presenta annualmente all'assemblea dei soci una propria relazione sul bilancio d'esercizio.

Il Comitato dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o rinuncia, il componente uscente viene sostituito dal primo dei non eletti.



TITOLO 4

ARBITRATI E VARIE

ARTICOLO 33. ARBITRATI

I Soci sono impegnati a risolvere le controversie che insorgessero fra loro in dipendenza di affari, commissioni, mediazioni e prestazioni inerenti alla loro attività esperita ai sensi dell'articolo 1, a mezzo di arbitrato irrituale od arbitri amichevoli compositori, a norma del Regolamento Arbitrale dell'Associazione.

Tale obbligazione vige anche nei confronti dei Non Soci che abbiano aderito a specifica clausola compromissoria o che abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla sede delle contrattazioni.

I Soci sono tenuti ad inserire nei loro contratti e nelle conferme dei loro affari una specifica clausola che richiami il Regolamento Arbitrale dell'Associazione e impegni i contraenti alla sua osservanza in caso di controversia.

E' consentita ai soci la stipulazione di clausola compromissoria che richiami il regolamento d'altra camera Arbitrale preorganizzata.

ARTICOLO 34. CONTROVERSIE SOCI-ASSOCIAZIONE

Le controversie fra Soci e l'Associazione in dipendenza del presente Statuto, del Regolamento Arbitrale o dei regolamenti interni, sono obbligatoriamente ed inappellabilmente decise da un Comitato costituito da 3 o più Soci dell'Associazione designati dall'Assemblea, presieduto dal componente più anziano. Per il procedimento si applicherà il Regolamento Arbitrale vigente ad esclusione delle clausole relative alla nomina degli arbitri di parte richiedente e di controparte.

Quanto sopra non si applica ai provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia Arbitrale ed a quelli di cui all'art. 11.

ARTICOLO 35. DOMICILIO

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso la sede dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 36. SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con spese a carico dell'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il quorum previsto dall'articolo 20 dello Statuto.

L'eventuale capitale residuo andrà devoluto in beneficenza ad organizzazioni non lucrative riconosciute che svolgano attività in settori nelle filiere agricola, alimentare, agroalimentare, agro energetica.

ARTICOLO 37. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto in questo Statuto, si applicano le disposizioni di legge in tema di Associazioni riconosciute.

ARTICOLO 38. NORMA TRANSITORIA

Tutti gli Organi sociali in carico all'atto dell'approvazione del presente Statuto, sono mantenuti in carica sino al termine del mandato.

STORIA DELLE MODIFICHE

19.01.1902: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E PRIMA REDAZIONE

modifiche apportate con deliberazione di Assemblea Straordinaria:

29.03.1903

24.06.1904

27.12.1913

11.03.1914

17.05.1916

21.12.1921

16.12.1925

27.11.1929

9.03.1932

15.03.1933

7.03.1934

25.03.1936

15.03.1939

26.03.1941

13.06.1945

28.11.1945

29.03.1950

28.03.1951

26.03.1958

6.04.1966

18.04.1979

27.04.1983

18.03.1987

16.11.1993 approvazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (G.U. 292 del 14 dicembre 1993) e riconoscimento della personalità giuridica di associazione riconosciuta

27.04.1994 modifiche con deliberazione di Assemblea Straordinaria

11.04.2016 Assemblea Straordinaria

9.06.2017 approvazione definitiva con decreto Prefetto di Milano

29.10.2019 Assemblea Straordinaria

30.03.2020 approvazione definitiva con decreto Prefetto di Milano